

COMUNE DI TORPÈ



ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALIDAZIONE
DEL PEF TARI 2021 SECONDO IL NUOVO MTR ARERA PER IL**

COMUNE DI TORPE'
Settore Ambiente

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1 Premessa	3
4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	5
4.1 Attività di validazione svolta	5
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.3 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020	6
4.4 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	6
4.5 Scelta degli ulteriori parametri	7

1 Premessa

L'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come *“L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*.

Ai sensi **dell'art.199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** *“le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti”* e ai sensi dell'art. 200 *“la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199”*.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovrintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito. **Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzionifondamentali dei comuni.** Visto che ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).

Con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del **Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR)**, il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e **a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.**

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato e che, alla luce della **Delibera ARERA 443/2019, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi.** Il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

Inoltre, considerato che **la Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2,** chiarisce che *“laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale”*, si è ritenuto necessario individuare

l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Le più recenti **delibere ARERA** (443/2019 e 351/2019) incidono decisamente sulla redazione del **piano finanziario TARI per l'anno d'imposta 2021**, piano che sarà ovviamente fondamentale

nella determinazione delle tariffe per la tassa rifiuti.

Il primo punto affrontato con la **delibera nr. 351/ 2019**, è quello relativo ai costi e, in particolare, **aquei costi che non possono in alcun modo rientrare tra quelli da finanziare con la tassa rifiuti.**

L'**Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente** definisce con precisione tutte quelle

attività che non possono essere considerate direttamente correlate al servizio. Parliamo, ovviamente, di derattizzazione, disinfestazioni, gestione verde pubblico, manutenzione e pulizia di

fontane pubbliche e, comunque, di tutte quelle attività che pur astrattamente riconducibili al ciclo integrato dei rifiuti, di fatto non sono finanziabile con il **Piano Finanziario TARI.**

Non meno importante è inoltre il limite all'aumento delle tariffe e, quindi, ai limiti imposti alla parte attiva del **Piano Finanziario TARI.** L'obiettivo dell'autorità è quello di favorire il recupero dell'efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti rendendo di fatto impossibile rigirare, a setticamente, i costi in capo ai contribuenti.

Le nuove direttive ARERA prevedono che gli enti, nella definizione del **Piano Finanziario TARI per il 2021**, **non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata** ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'Arera stessa con una formula **che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza** (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera).

In sostanza la prima componente di costo da considerare nella determinazione del **Piano Finanziario TARI per il 2021** è quella attinente ai Costi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) tra i quali potranno essere compresi i costi per la gestione dei rapporti con gli utenti TARI (tipicamente riferibili alla gestione dei reclami), ovviamente i costi di accertamento e riscossione della tassa rifiuti, i costi di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento unitamente ai costi di gestione del credito, i costi di gestione del contenzioso e i costi da sostenere, nel caso in cui la tassa rifiuti possa definirsi puntuale, nella gestione dei sistemi di misurazione.

La seconda componente di costo che entrerà nella definizione del **Piano Finanziario TARI 2021** è quella dei costi comuni diversi (CCD) tra i quali rientreranno le quote divenute ormai inesigibili,

ovvero quelle quote per le quali l'Ente abbia esperito tutte le azioni, anche afferenti il recupero coattivo, atte ad incassare la tassa rifiuti a patto che dette somme non siano già state coperte con fondo svalutazione crediti o eventuali polizze assicurative.

Tutti i costi, siano essi fissi che variabili, che dovranno essere riportati nel **Piano Finanziario per il 2021** dovranno essere "rivalutati" in ragione dei coefficienti stabiliti dall'Arera con la già citata delibera, **coefficienti che consentiranno all'Ente di valutare i costi efficienti di gestione del servizio.**

L'unico caso in cui l'Ente potrà disporre l'aumento della parte attiva del piano finanziario,

aumento è legata esclusivamente alla necessità di procedere al **miglioramento dei servizi offerti all'utenza o di integrazione delle attività**.

In particolare i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: **spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti**. Su queste fasi il **Metodo Tariffario** impone una stretta coerenza tra il "costo e la qualità del servizio".

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce di quanto espresso in premessa, è stato individuato L' come unità organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni preposte all'Ente Territorialmente Competente, in quanto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore ed ETC del Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 443/2019 e ai principi fissati dall'art. 1.2 della Deliberazione ARERA n. 57/2020.

All'interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Torpè, sono stati individuati due soggetti "gestori" del servizio integrato rifiuti urbani:

- **L'ufficio Tributi del Comune di Torpè**, in qualità di "gestore del servizio integrato rifiuti" per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti e **l'Ufficio Ambiente del Comune di Torpè** per la parte per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità;

- La Ditta **FORMULA Ambiente S.P.A.**, quale esecutore effettivo e materiale per la gestione del servizio integrato rifiuti nella parte di raccolta e trasporto nonché spazzamento e lavaggio, in forza di contratto di appalto rifiuti n. rep. Del , come indicato dalla medesima nella propria relazione di accompagnamento trasmessa al Comune.

Alla luce di quanto suddetto, si è proceduto :

1. *alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati comunicati dai Gestori nei rispettivi piani economici finanziari trasmessi rispetto ai principi del nuovo*

2. *Successivamente, si è proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai*

gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2021, sempre in conformità ai principi del MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nell'anno **2021**, il totale delle entrate tariffarie di riferimento **non il limite alla variazione annuale**,

indicato nell'art. 4 MTR (1.0158<1.016), come di seguito riepilogato:

- $\Sigma T_a = \text{€ } 846.873,00$;
- $\Sigma T_{a-1} = \text{€ } 833.982,00$;
- $\rho_a = 1,6 \%$, (parametro per la determ.ne del limite di crescita delle tariffe) di cui:
 - $r_{pi} = 1,7 \%$
 - $X_a = 0,10 \%$; (coefficiente di recupero di produttività);
 - $QL_a = 0$ in quanto non ci sono state variazioni dei livelli di qualità;
 - $PG_a = 0$ in quanto non c'è stata nessuna variazione nelle attività gestionali.

Infatti, il rapporto tra ΣT_a e ΣT_{a-1} è pari a 1,0158 inferiore al parametro $(1 + \rho_a)$ pari a 1,016 ;

Il valore ΣT_{max} (*entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita*) è pari a €457.878,00 mentre il valore ΣT_a (totale entrate parti fisse e variabili) è pari a € 457.878,00 .

4.3 Focus sulla gradualità per le annualità 2020 e 2021

La componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV, a}$ è pari a 29.940,00 e la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF, a}$ è pari a € 7.761,00 .

I suddetti valori sono stati ottenuti applicando alla somma delle componenti $RC_{TV, a}$ e $RC_{TF, a}$ il coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$, determinato dalla somma dei seguenti coefficienti:

- $\gamma_1 = 1$
- $\gamma_2 = 1$
- $\gamma_3 = 1$

Coefficiente di gradualità: $(1+\gamma) = 4$

Premesso che il coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ($Coeff_{a-2}$) e il *Benchmark* di riferimento, e di cui si specificano i valori ottenuti:

- *Coeff*

$a-2$: 0,60

- *Benchmark*, costo medio di settore come risultante dall'ultimo rapporto ISPRA 2019: € 0,42

Visto che il *Coeff*

$a-2$ è maggiore del *Benchmark*, i parametri γ_1 , γ_2 e γ_3 sono stati determinati

nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella dell'art. 16.5 MTR. Ritenuti gli indicatori di qualità delle prestazioni soddisfacenti e vista la somma delle componenti $RC_{TV, a}$ e $RC_{TF, a}$ inferiore a zero, è stato determinato un parametro vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento.

4.4 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

È stato determinato un valore pari allo 0,84 per il fattore di *sharing* dei proventi dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI un valore pari allo 0,2 per il parametro ω_a , così da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando la continuità con gli accordi contrattuali stipulati nell'appalto del servizio integrato di igiene urbana e ambientale, i quali prevedono che i ricavi da CONAI vengano interamente incassati dalla Ditta. Ad ogni modo, si è tenuto conto, altresì, dei livelli qualitativi del servizio svolto dalla Ditta medesima in relazione agli alti livelli percentuali della raccolta differenziata, pari a circa al 84,00 % (dato 2020).

4.5 Scelta degli ulteriori parametri

Si è scelto di non rateizzare la componente a conguaglio (RC), calcolata sia in parte fissa che in parte variabile, indicando il fattore di rateizzazione (r) della RC con un valore pari a uno, in quanto la componente a conguaglio non risulta una componente impattante sui costi determinati per il piano economico dell'anno di riferimento.

Conseguentemente, sono stati riclassificati i costi variabili come disposto dall'art. 3 MTR, in quanto il rapporto tra ΣTV_a e ΣTV_{a-1} risulta pari a 1,016, inferiore a 1,2.

Infatti, a seguito della riclassificazione, la ΣTV_a è stata modificata da € 312.655,00 a € 317.657,48 e, di conseguenza, la ΣTF_a è stata modificata da € 155.450,00 a € 157.906,11, ridefinendo il rapporto tra ΣTV_a e ΣTV_{a-1} pari a 1,0158 nel rispetto della condizione di cui all'art. 3 MTR.

Torpè, 15.03.2021